

et Histria), è istituito il progetto “Da Alessandria ad Aquileia. La leggenda marcia e la cristianizzazione dell’Adriatico tardo antico”.

2. Il progetto di cui al comma 1 ha l’obiettivo di ricostruire la storia della prima diffusione del Vangelo lungo le sponde dell’Adriatico, ponendo a oggetto d’analisi sia i caratteri primigeni della tradizione cristiana aquileiese sia la loro persistenza in distretti culturali ormai distanti, Regio II e Regio X, ma accomunati dalla “matrice marcia”, soffermando l’attenzione elettivamente su:

- a) la riconsiderazione di alcuni caratteri salienti del cristianesimo aquileiese e della loro origine;
- b) la coreusi e le musicalità estatiche come prassi religiosa “marcia” e come eredità di lungo periodo della comune matrice cristiana tra Puglia e Friuli.

3. La realizzazione del progetto di cui ai commi 1 e 2 ha durata triennale ed è affidata alla “Società italiana per gli studi neotestamentari – ISNeTS”, operante presso il Centro studi educativi riconosciuto con d.p.r. 4 febbraio 1965, n. 175 previa sottoscrizione di un protocollo d’intesa diretto a regolare le modalità e i tempi di realizzazione del progetto e la pubblicazione dei risultati di ricerca, nonché ad assicurare il coinvolgimento scientifico dei Conservatori di musica pugliesi.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 80 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

Art. 35

Progettazione per interventi di messa in sicurezza dei porti turistici

1. Al fine di migliorare la sicurezza e la protezione dalle mareggiate dei porti regionali assegnatari di finanziamento POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 per interventi di dragaggio dei fondali, è assegnato un contributo per la progettazione esecutiva avente ad oggetto gli interventi necessari sulle opere marittime esistenti.

2. La condizione di precarietà delle opere marittime e la necessità degli interventi devono risultare da attestazione del comune interessato, da cui risulti anche la stretta funzionalità della realizzazione delle opere d’arte alla riduzione dei fenomeni d’accumulo dei sedimenti con relativa vanificazione dell’attività di dragaggio di cui al comma 1.

3. Il contributo è assegnato ai comuni sulla base di apposita istanza da presentare entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità con i criteri di cui ai commi 1 e 2.

4. In caso le richieste presentate eccedano le risorse stanziare per l’esercizio finanziario 2023, il finanziamento sarà erogato sulla base di una motivata graduatoria che tenga conto prioritariamente della sussistenza di tutti i criteri indicati nei commi precedenti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.

Art. 36

Incremento finanziamento regionale scuole di specializzazione di area sanitaria

1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria delle università pugliesi per rispondere in modo efficace al fabbisogno regionale di medici specialisti, il finanziamento aggiuntivo regionale ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130 (Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi